

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 20 febbraio 1957 circa la regolazione del lago Ceresio
(del 13 giugno 1957)

Finalmente il problema della regolazione del lago Ceresio è entrato nella fase risolutiva.

I Governi italiano e svizzero hanno approvata la convenzione internazionale riportata per intero nel messaggio al Gran Consiglio oggetto del presente rapporto, la quale è stata pure approvata dai rispettivi Parlamenti; non manca che l'imminente scambio degli strumenti di ratifica, perchè entri in vigore. E' sperabile che contemporaneamente allo scambio delle ratifiche i due Governi provvedano alla costituzione della Commissione di sorveglianza prevista dall'art. VI.0 affinchè si possano iniziare i lavori, ed è da augurarsi che a questa Commissione si aggiungano gli esperti necessari per lo studio della ricostruzione e del potenziamento del valico di Ponte-Tresa.

Con il messaggio in esame il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di approvare il progetto di regolazione, decretarne la pubblica utilità e di stanziare le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Il progetto è stato elaborato dal Servizio federale delle acque, in Berna, sulla base di osservazioni metodiche e razionali delle condizioni meteorologiche della regione ed idriche del lago; nonchè tenendo in debito conto gli interessi dei Comuni rivieraschi o confinanti con l'emissario, della pesca e del turismo. Non occorre insistere sul fatto che il progetto tien calcolo altresì di tutta l'esperienza fatta con lo studio per la regolazione dei laghi prealpini e della presenza dell'impianto idroelettrico di Creva, che viene sensibilmente potenziato.

Comunque il progetto è ora parte integrante della Convenzione internazionale italo-svizzera, sicchè non potrà subire altre modifiche se non a giudizio della Commissione di sorveglianza italo-svizzera.

Ci sia permesso un breve richiamo storico, non emergente dagli atti. Subito dopo la disastrosa piena del 1896 il capotecnico cantonale, ing. P. Veladini allestì un progetto *per la sistemazione idraulica del lago Ceresio* largamente vulgarizzato in opuscolo nel 1899. Quel progetto risolveva radicalmente e naturalmente il problema delle piene e delle magre pericolose mediante la correzione dell'emissario e l'aumento delle portate delle strette che ora dividono il lago in tre bacini — quello di Lugano, quello di Morcote e il laghetto di Ponte-Tresa — si da uniformare il livello.

Veladini prevedeva di aumentare la portata dell'emissario sino a mc. 265 al minuto secondo, quando il lago raggiungeva l'altezza di m. 1,35 sullo zero del limnometro di Lugano. Contro le magre eccezionali creava una soglia davanti al ponte così da impedire che il lago si abbassasse sotto lo zero. Il progetto, temperata la massima magra allo zero, riduceva una eventuale massima piena, come quella del 1896, da m. 2,96 a m. 1,50 circa, ossia riduceva le piene dannose a semplici grasse.

Contro questo progetto insorsero i Comuni e i proprietari posti lungo il percorso dell'emissario, specialmente quelli italiani. Vennero poi ventilati progetti tanto grandiosi quanto immaginosi per utilizzare le acque a scopo di navigazione — ATEA — e di produzione di energia elettrica con invaso nel lago. Un nuovo progetto, più aderente alla realtà dei bisogni e del confine internazionale venne in seguito elaborato dall'ing. Ghezzi dell'Ufficio federale

idrografico e servi di base all'apertura di trattative fra l'Italia e la Svizzera (promosse dal Consiglio di Stato e svoltesi dal 1910 al 1913) che condussero a qualche tangibile risultato come la correzione della Tarca, della Dovrana e del Pusniga che minacciavano la portata dell'emissario.

Sospese dalla prima guerra, le trattative ripresero nel 1931 e, fra alterne vicende, condussero all'incarico alla Svizzera di studiare e proporre il progetto di regolazione del lago. Questo studio si concluse solo nel 1950 e la piena catastrofica del 1951, diligentemente e razionalmente osservata, ha permesso di meglio vagliarne le conclusioni, come di compilare un migliore regolamento — detto del 1953 — in luogo del primitivo — detto del 1950 —.

Le opere da costruirsi sono sufficienti.

La correzione dell'emissario si estende per una lunghezza di ml. 1400, dei quali 400 circa nella parte superiore precedente la chiusa o sbarramento ed il resto nella parte inferiore come canale di raccordo fra il letto naturale vecchio del fiume e quello che si costruisce per parare alle piene. Quando il canale trasporta 190 mc. di acqua al secondo, rimane ancora vuota una altezza di un metro fra l'acqua e la sommità della sponda, per ogni garanzia. Una ampiezza analoga esiste allo sbarramento, sicchè se dovessero verificarsi precipitazioni ancora più catastrofiche di quelle lamentate nel 1896 e nel 1951, basterebbe variare semplicemente il « Regolamento del lago » per aumentare la portata dell'emissario; la Commissione di sorveglianza può non solo proporlo, ma anche autorizzarlo in caso di emergenza.

Lo sbarramento non regola naturalmente ed automaticamente il deflusso, ma solo meccanicamente al comando dell'uomo; ciò provoca una spesa di esercizio continua e non indifferente, alla quale si aggiungeranno le spese di pulizia dell'invaso e del canale (anche allo stretto di Lavena) nonchè quelle di vigilanza e rappresentanza.

La correzione dello stretto di Lavena, con la creazione nello stesso di un canale della larghezza di 20 metri sul fondo nuovo abbassato a m. 3,60 sotto lo zero con ampie sponde, è dominata dal confine internazionale che viene corretto con permutate di superfici d'acqua, il confine verrà a trovarsi al centro del canale. Questa correzione permette la creazione di un varco ausiliario mercantile, molto economico per le più che sufficienti aree che sono ancora libere sulle due sponde per uffici e magazzini delle dogane, punto franco ecc.

La sistemazione delle acque alla diga di Melide non è urgente quanto quella della strada e fa parte dei lavori stradali, nei quali è conglobata.

Il ponte internazionale di Ponte-Tresa con quello ausiliario della Torrazza è ancora oggetto di trattative diplomatiche che ci auguriamo si concludano con qualche sollecitudine.

Il regolamento del lago del 1953, tien calcolo di tutte le esperienze positive accertate e specialmente di quella del 1951 come pure di tutti gli interessi contrastanti in questo difficile e delicato negozio.

Questo regolamento abbasserebbe il livello del lago di 80 cm. nei casi di massime piene straordinarie, quali quelle del 1896 e del 1951, e pressochè in ugual misura le altre.

Il livello medio rimane immutato a 42 cm. sullo zero.

Il livello limite minimo di 23 cm. sotto lo zero corrisponde al minimo raggiunto finora.

Si domandava di portarlo all'altezza necessaria per coprire gli sbocchi delle fogne... E' nostra convinzione che possa essere ancora alzato dalla Commissione di vigilanza medesima.

Indubbiamente la regolazione aumenterà il pregio delle rive sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello dell'estetica e sarà di grande beneficio alle case e alle strade, alla vegetazione e alla pesca.

Anche alla pubblica igiene gioverà, poichè la riduzione delle lande e delle paludi in riva, promette di liberare l'atmosfera dalle zanzare, dai moscerini e da una serie indefinita di miasmi ed odori. Ma appunto sul tema della pubblica igiene converrà concentrare l'attenzione e la sorveglianza sul regolamento dopo eseguite le opere.

Considerati così l'utilità e il valore intrinseco dell'opera passiamo al lato finanziario del problema. Il preventivo somma a Fr. 4.000.000,— ed è senza altro attendibile.

La Commissione della Gestione ha considerato che la soluzione del problema della regolarizzazione del lago Ceresio avviene sotto l'imperio dei due Stati dei quali la Svizzera è incaricata di applicare la Convenzione e quindi di eseguire le opere. La Confederazione ha deciso di assumere metà della spesa ritenuto che il Cantone assuma l'altra metà, e di affidare al Cantone l'esecuzione dell'opera.

L'opera verrà quindi eseguita dallo Stato in conformità della convenzione.

Col messaggio in esame, il Consiglio di Stato propone di ripartire l'onere del Cantone come segue :

- a) Sussidio ordinario a sensi di legge 20 %
- b) Sussidio suppletorio in considerazione dell'interesse dello Stato per la sicurezza stradale 5 %
- c) Contributi dei Comuni rivieraschi, degli altri enti pubblici o aziende interessate 25 %

I contributi comunali verranno stabiliti dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, per ogni singolo Comune considerato come unità, e verranno pubblicati ed epurati a norma di legge. Parimenti i contributi degli altri enti pubblici o aziende interessati in più Comuni.

A loro volta i Comuni potranno nelle forme di legge e considerando i vantaggi che l'opera apporta agli immobili nel loro rispettivo territorio, richiedere dai proprietari un congruo contributo per coprire in parte l'onere loro imposto.

La Commissione della Gestione considerando che lo Stato oltre all'interesse per la sicurezza stradale ha altri sensibili interessi quali quelle delle rive demaniali, della pesca e delle forze idriche, propone di elevare il sussidio suppletorio dal 5 al 10 %.

Il finanziamento dell'opera avverrà quindi come segue :

Confederazione 50 % — Preventivo	Fr. 4.000.000,—	Fr. 2.000.000,—
Cantone, sussidio ordinario	20 % »	» 800.000,—
Cantone, sussidio suppletorio	10 % »	» 400.000,—
Altri enti e Comuni	20 % »	» 800.000,—
	100 %	Fr. 4.000.000,—

Sul riparto del contributo comunale la Commissione osserva che i Comuni presentano sul lago caratteristiche molto diverse; basta osservare le rive del golfo di Lugano e quelle del golfo di Agno per constatarlo. Il riparto del contributo comunale assumerà di conseguenza forme diverse. Il Comune, quale ente, dovrà assumere parte del contributo a titolo di partecipazione e, quale proprietario, una parte suppletoria.

Il Consiglio di Stato che giudicherà inappellabilmente sul riparto, ha aderito a che l'ultimo capoverso dell'art. 3 venga così formulato: *I Comuni sono autorizzati a prelevare dai privati interessati congrui contributi.*

Concludendo, proponiamo al Gran Consiglio di adottare il disegno di decreto proposto dal Consiglio di Stato con le due modifiche sopra esposte, che abbiamo inserito nel testo allegato al presente rapporto.

per la Commissione della Gestione :

M. Ferretti, relatore

Borella A. — Bottani — Caroni —
Ghisletta — Jolli — Merlini — Pa-
gani — Pellegrini A. — Pelli — Tatti
— Zeli.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la dichiarazione della pubblica utilità e la partecipazione del Cantone all'esecuzione delle opere relative alla regolazione del lago di Lugano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

preso atto della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano, e protocollo addizionale del 17 settembre 1955 ;
visto il messaggio 26 febbraio 1957 n. 682 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' confermata la pubblica utilità delle opere relative alla regolazione del lago e sono approvati i relativi progetti, nonchè il regolamento di regolazione.

Art. 2. — Al Consiglio di Stato è affidata la esecuzione dei lavori. La partecipazione del Cantone ai medesimi, preventivati in Fr. 4 milioni, è così stabilita :

sussidio del 20 % a sensi di legge	=	Fr.	800.000,—
sussidio suppletorio del 10 % in considerazione dell'interesse dello Stato per la sicurezza della viabilità stradale	=	Fr.	400.000,—
		<u>Totale</u>	<u>Fr. 1.200.000,—</u>

Art. 3. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a prelevare dai Comuni rivieraschi e da altri enti pubblici o aziende interessate, contributi pari al 25 % della spesa accertata in sede di consuntivo, in applicazione all'art. 31 bis della legge sui consorzi.

I contributi saranno commisurati all'interesse e ai vantaggi derivanti dall'opera e alla capacità finanziaria degli enti contribuenti.

I Comuni sono autorizzati a prelevare dai privati interessati congrui contributi.

Art. 4. — I contributi saranno domandati ai Comuni in base ad un riparto stabilito e pubblicato nelle forme di legge ad opera del Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni. Contro questo riparto è dato ricorso al Consiglio di Stato, che giudica inappellabilmente.

Art. 5. — Al Consiglio di Stato, per il finanziamento dell'opera, è concesso un credito di Fr. 2.000.000,— da iscrivere al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a contrarre prestiti o ad emettere obbligazioni per uguale importo.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
